

**TRIBUNALE DI PERUGIA - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA DI**  
**SOSPENSIONE CAUTELARE DEL PROVVEDIMENTO E ISTANZA PER LA**  
**DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI**  
**CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

**Per: sig.ra ins. PATA Maria Rosa**, nata a Vibo Valentia il 22.04.1974, residente in Rombiolo (VV) alla Contrada Cardillo n. 1 (c.f. PTAMRS74D62F537I), elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Papa Giovanni Paolo II snc, presso e nello studio dell'avv. **Giuseppe Mammone** (c.f.:MMMGGPP72E29F364U- P.Iva 02573000797) del Foro di Vibo Valentia, del quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al presente atto.

**RICORRENTE**

Si chiede che gli avvisi, nel rispetto di quanto statuito dagli art. 133, 134 e 176 c.p.c., vengano inviati ai numeri di Fax 0963/991967 - 0963/993419 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica **PEC:giuseppe.mammone@avvocativibo.legalmail.it**

**C O N T R O**

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del sig. Ministro e l.r.p.t., con sede in 00153 Roma al Viale di Trastevere, n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato alla Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma.

**RESISTENTE**

**NONCHÉ**

**Ufficio Scolastico Regionale Umbria**, in persona del suo l.r.p.t., sedente e corrente in



06121 Perugia, Viale C. Manuali – domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via Degli Uffici 14 - 06123 *Perugia*.

**RESISTENTE**

**E**

**Ambito Territoriale della Provincia di Perugia**, in persona del suo l.r.p.t., sedente e corrente in 06121 Perugia, Viale C. Manuali – domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via Degli Uffici 14 - 06123 *Perugia*.

**RESISTENTE**

**PER LA DISAPPLICAZIONE**

**QUALE ATTI PRESUPPOSTI** dei seguenti provvedimenti: O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 e CCNI - Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s.2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.

**AVVERSO IL PROVVEDIMENTO** del 29 luglio 2016, CON IL QUALE IL MIUR comunicava il suo trasferimento presso: UMBRIA AMBITO 0002, TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE E SEGUITAMENTE, per effetto dell'accettazione della proposta di incarico triennale, presso la Direzione Didattica 2 Comparozzi - Via Magno Magnini, 11, PERUGIA - 06127 (PG) -

**FATTO**

La ricorrente, docente di scuola primaria, vincitore nel 1999 di concorso abilitante per l'insegnamento nelle scuole elementari, sul portale *istanze on line* del Ministero dell'Istruzione, inoltrava, per via telematica, la domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario ex L. 107/2015, Fasi B e C. (Doc. 1).



In data 10 novembre 2015, sempre dal portale *istanze on line*, riceveva la proposta di assunzione ai sensi della L. 107/2015, art. 1 comma 98 lettera C per un posto (comune) nella provincia di Vibo Valentia con decorrenza giuridica 01.09.2015 (Doc. 2).

La ricorrente accettava siffatta proposta inoltrando per via telematica – sul portale on line del MIUR – la relativa accettazione (doc. 3); firmando, in data 26 novembre 2015, il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di Rombiolo (VV) (Doc. 4).

Nei termini e nei modi previsti dal O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, la ricorrente presentava domanda di mobilità per l'assegnazione di ambito a livello nazionale (doc. 5).

In data 29 luglio 2016, il MIUR comunicava il suo trasferimento presso: UMBRIA AMBITO 0002, TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE, che costituiva per la predetta ricorrente la 34<sup>a</sup> preferenza tra le cento previste dalla richiamata disciplina Ministeriale (Doc. 6)

In data 05.08.2016, l'Istituto Comprensivo di Rombiolo, in base agli elenchi dei docenti della scuola dell'Infanzia e Primaria in uscita per l'A.S 2016/2017 - FASI B, C, D -, pubblicato il 02 agosto dall'Ambito Territoriale di Vibo Valentia, comunicava alla ricorrente l'assunzione in servizio presso l'AMBITO 0002 REGIONE UMBRIA (Doc. 7).

In data 16 agosto 2016, la ricorrente inviava alla Direzione Didattica Secondo Circolo - PERUGIA - l'accettazione dell'incarico di durata triennale per un posto Scuola Primaria posto Comune (doc. 8).

Con atto depositato l'8 agosto 2016 presso l'Ambito Territoriale di Vibo Valentia (trasmesso anche via e-mail e con posta raccomandata agli Uffici Scolastici competenti),



la ricorrente, verificato il riepilogo dei movimenti in ambito nazionale, pubblicati con decreto in data 29 luglio 2016 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma (Doc. 9)., constatato il pregiudizio dalla medesima subito, stante l'assegnazione dei predetti posti a docenti collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto a quella propria, presentava reclamo avverso il citato trasferimento, per la ragione sopra dedotta e, in ogni caso, perché al termine delle operazioni di mobilità erano residuati posti liberi per alcuni ambiti inseriti nella domanda di partecipazione, ovvero: Provincia di Roma, Lazio Ambito 0002, Lazio Ambito 0006, Lazio Ambito 0010. (Doc. 10)

In data 08 agosto 2016, la ricorrente formulava, altresì, istanza di tentativo di conciliazione, ex art. 135 del CCNL Scuola del 29.11.2007, nella quale faceva denunciava l'erronea/illegittima assegnazione della sede di destinazione in esito alla domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017, per le stesse motivazioni ascritte nel superiore reclamo, facendo rilevare, ulteriormente, che per alcuni ambiti territoriali della Regione Calabria - inseriti in domanda quali scelte prioritarie (doc. 11) -, erano residuati, come s'è detto, posti liberi al termine delle operazioni di mobilità<sup>1</sup> per cui si era verificato, come per gli Ambiti della Regione Lazio, un errore nel mancato utilizzo di posti disponibili.

In data 30 agosto 2016 il MIUR, secondo una procedura che non trova riscontro nelle disposizioni contrattuali in materia di tentativo di conciliazione, e come tale da ritenersi illegittima e/o come *tamquam non esset*, pubblicava un elenco di esclusi dal tentativo di conciliazione, tra i quali figurava anche l'odierna ricorrente.

### **TANTO PREMESSO IN FATTO,**

---

<sup>1</sup> CALABRIA Ambito 0008, CALABRIA Ambito 0007, CALABRIA Ambito 0010, CALABRIA Ambito 0002, CALABRIA Ambito 0001, CALABRIA Ambito 0006, CALABRIA Ambito 0005.



la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, affida il presente ricorso ai seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **§.1 SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO ADITO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.**

La presente controversia ha per oggetto atti di gestione delle graduatorie e, più segnatamente il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta, rispetto al punteggio posseduto nella GAE e all'ordine delle preferenze indicate in domanda, l'assegnazione in uno degli Ambiti Territoriali della Regione Calabria, pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

L'articolo 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ha, infatti, devoluto al giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre restano devolute alla gestione del giudice amministrativo solo le controversie in materia di procedure concorsuali.

Nel caso di specie si controverte sul diritto della ricorrente a vedersi assegnato il posto negli ambiti scelti in via prioritaria nel rispetto della posizione nella quale risulta essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento e ciò senza che possa operare, come si vedrà, una disparità di trattamento rispetto a quanti provenienti dalle Graduatorie di Merito e con posizione deteriore rispetto ad Ella.

La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti, contemplata dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure



che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori” rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie sopra enunciata la quale ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile (GAE) per l'assegnazione del posto e Ambito e per la stipula del relativo contratto. Si è quindi in presenza di atti i quali esulando quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001 art. 2 comma 1) non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (V. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi ora affermati, concludono le SS.UU. della Corte di Cassazione Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il “potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generi sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo.

Più recentemente, tale riparto di giurisdizione è stato ribadito con la sentenza n. 13534 dell'1.7.2016 con la quale le Sezioni Unite della Corte di. Più precisamente, la Corte definisce il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e quello amministrativo, sottolineando che la



linea di confine tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria viene individuata nel diritto all'assunzione, inteso come diritto soggettivo pieno.

*Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale.*

L'Ordinanza Ministeriale N. 241 del 08.04.2016, viene, pertanto, in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di essa il giudice ordinario può occuparsi, *incidenter tantum*, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico di gestione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce".

Ne deriva che la ricorrente ha piena facoltà di rivolgere al Giudice Ordinario (Tribunale di Perugia Sezione Lavoro), territorialmente competente rispetto all'Ambito 0002 Perugia ove ella ha sottoscritto il contratto in essere, la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo in generale, *e della giusta collocazione nella sede di diritto, in particolare, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.*

**§.2 VIOLAZIONE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107 - IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA COLORO CHE SONO STATI ASSUNTI ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (CHE PARTECIPANO ALLA MOBILITÀ IN DEROGA AL VINCOLO TRIENNALE) E COLORO CHE SONO STATI ASSUNTI NELLE FASI B E C AI SENSI DEL COMMA 98 DELLA L. 107/2015 - VIOLAZIONE**



**DEL COMMA 196 DELLA L. 107/2015 – VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLO  
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO  
SOGGETTIVO DELLA RICORRENTE.**

Merita da subito evidenziare che il CCNI sulla mobilità dei docenti (anno scolastico 2016/2017) dell'08 aprile 2016 e l'O.M. n. 241 dell'08 aprile 2016, in specifica violazione della legge 13 luglio 2015 n. 107 (altrimenti nota come Legge sulla Buona Scuola) ha, nell'evidenza, prodotto una disparità di trattamento tra il personale docente inserito e proveniente dalla c.d. Graduatoria di Merito (del concorso 2012) e quello, come la ricorrente, inserito e proveniente dalla Graduatoria Ad Esaurimento (GAE), in spregio a quanto espressamente dettato e disciplinato dalla superiore normativa da considerarsi di fonte primaria ex art. 1 Preleggi c.c.).

Ed invero, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della richiamata normazione, per la mobilità dei docenti assunti nell'A.S. 2016/2017, al comma 98, lettere b e c, *expressis verbis*, statuisce: “...i docenti di cui al comma 96, lettera b, assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b e c, e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.”

Non è difficile comprendere, considerato il chiaro tenore letterale della norma, ed in applicazione, *in subiecta materia*, dell'ermeneutica fondamentale di tipo letterale (art. 12 Preleggi c.c.), che la suddetta disposizione mira a collocare sullo stesso piano, per ciò che concerne il fenomeno dell'assegnazione della sede definitiva, i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 98, lettere b e c, e, quindi, stabilire un





uniforme trattamento tra quelli di cui all'art. 1 comma 96, lettera a, provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1 comma 96, lettera b, provenienti dalla GAE.

Dunque la *ratio legis* immediatamente enucleabile dalla richiamata disposizione legislativa è quella di evitare tra il personale della scuola, e, dunque, lato sensu, tra Pubblici Dipendenti, disparità di trattamento.

Al contrario, l'O.M. n. 241 dell'08.04.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra il predetto personale prevedendo, tra l'altro, due fasi distinte e progressive, privilegiando, simmodo, i primi in danno dei secondi.

E difatti, l'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, prevede che *“gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B E C del piano assunzionale, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia...”*, mentre per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fase B e C del piano assunzionale *“provenienti da GAE...” è riservata la c.d. fase C, e che costoro “...parteciperanno a mobilità territoriale su ambiti nazionali”*.

Il risultato di questo strano incedere normativo è sotto gli occhi di tutti e, in particolare, di quanti, come la ricorrente, sono stati costretti per effetto del richiamato provvedimento, ad abbandonare case e famiglie e trasferirsi, nelle migliori delle ipotesi, a diverse centinaia di chilometri di distanza (per alcuni addirittura oltre un migliaio).

Nella sostanza, il personale docente proveniente dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 - ovvero da un concorso successivo a quello espletato dalla odierna



ricorrente (anno 1999) – ha avuto garantita la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre il personale docente proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento, (*id est* la ricorrente, in possesso di abilitazione per l'insegnamento nella scuola elementare, conseguita, come s'è visto, con concorso ordinario per titoli ed esami bandito nel lontano 1999) è stato costretto a richiedere una Sede di assegnazione tra gli Ambiti Territoriali a livello Nazionale, potendo concorrere ai fini della mobilità nella Sede Provinciale di prima scelta, solo in via subordinata e residuale rispetto ai primi, a prescindere dal punteggio posseduto, magari collocato in migliore posizione.

È, pertanto, manifestamente evincibile la disparità di trattamento scaturitone, che diventa ancor più grave (*recitus* gravissima) se solo si prendono in esame le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nelle GAE da diversi anni ed è stata impiegata per supplenze temporanee (anche fuori Regione), maturando la legittima aspettativa di una sua assunzione ordinaria a mente dell'art. 399 del D.lgs n. 297/1994 e s.m.i., ed oggi, invece, si vede ulteriormente penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, i quali, con punteggio deteriore rispetto al suo, sono stati favoriti nella scelta della sede (Ambito Provinciale e non Nazionale n.d.r.).

Questo risulta essere assolutamente ingiusto e, prima ancora, “*contra legem*”, in particolare, se si consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria Regionale e non Provinciale come quella relativa alle GAE e che, comunque, nelle intenzioni iniziali del legislatore, in qualità di idonei non vincitori, non dovevano rientrare nel piano straordinario di assunzioni (c.d. L. sulla Buona Scuola), mentre con un emendamento successivo sono stati “ripescati” e riconosciuta loro la



priorità nella scelta dei posti disponibili rispetto agli assunti da GAE. Nulla è stato, invece, sancito nella L. 107/2015 in merito al “*premio*” di poter concorrere al piano di mobilità in fase B e C nella sola Provincia di assegnazione provvisoria e in fase D di poter chiedere il trasferimento interprovinciale.

Pertanto, l'indiscusso favore riconosciuto agli idonei del concorso del 2012, consistente nella priorità sulla scelta della sede rispetto a quelli provenienti da GAE, si pone in palese contrasto con il principio che da sempre governa la legislazione scolastica in materia di assunzioni. Infatti, per un principio di equità, logica e razionalità, è stata sempre applicata la regola in base alla quale la metà deve essere reclutata dalla GAE e i restanti docenti da concorso, rappresentando simmodò una sorta di prassi meglio qualificabile in diritto come uso.

Tale regola, sicuramente, doveva essere applicata anche per il piano di assunzioni per cui qui si discute.

D'altra parte, si ripete, gli idonei del concorso 2012, a differenza degli assunti da GAE, inizialmente, non erano stati presi nemmeno in esame per la procedura di assunzione, segno questo che l'intenzione del legislatore era quella di svuotare le GAE. Traccia di ciò la si rinviene, di fatti, nei lavori preparatori della richiamata disposizione legislativa, all'interno dei quali emerge, con chiarezza lapalissiana, che il piano straordinario di assunzioni, doveva portare all'eliminare del c.d. precariato storico.

Appare, dunque, chiaro che l'emendamento emanato per l'estensione del piano di assunzioni agli idonei del concorso 2012 si pone in palese contrasto con la stessa *ratio legis* della c.d. Legge sulla Buona Scuola, visto che tale categoria d'insegnanti ha partecipato ad un concorso del 2012, mentre gli insegnanti da GAE hanno partecipato ad un concorso risalente al 1999 e, comunque, insegnato per parecchi anni (la ricorrente



**STUDIO LEGALE MAMMONE**  
**GIUSEPPE MAMMONE**  
**AVVOCATO CASSAZIONISTA**

lavora dal 2002, con esperienza in diverse province d'Italia – Varese, Roma, Vibo Valentia).

Sul punto, diversamente opinando, è utile, anche in questa sede, richiamare quanto anche recentemente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, occupatasi della materia dello scorrimento delle graduatorie, ha avuto modo di ribadire il principio secondo il quale: *“In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la P.A. stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura di posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli artt. 2 della circolare della Funzione pubblica del 31 gennaio 1992 n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993 n. 7) [(cfr. Cassazione Sez. Lavoro n. 280 del 12/1/2016)]*.

**Ma v'è di più!**

Un ulteriore gravissimo pregiudizio per i docenti provenienti dalle GAE (id est la ricorrente), introdotto dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241, di pari data (8 aprile 2016) e che non trova riscontro nella L. 107/2015, lo si ricava dal corpo letterale dell'art. 6 del CCNI, il quale prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, quattro fasi (e relative sottofasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D - *distinguendo i docenti già assunti alla data del 2014/2015 e quelli*



*neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo, tra quelli assunti in base alla vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015 (c.d. buona scuola), tra questi, a sua volta, tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE -*

*Ed invero, la normativa contrattuale, per ognuna di tali fasi, ha introdotto palesi disparità di trattamento tra i docenti interessati alle predette sequenze di mobilità.*

Infatti, sia la fase A - trasferimenti e passaggio di ruolo provinciali - che la fase B - trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 - della predetta procedura di mobilità, prevedono per i docenti assunti entro il 2014/2015 e per i neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero e A, la titolarità su scuola, in caso di trasferimento.

Diversamente per i docenti delle GM 2012, assunti in fase B e C -, la ridetta disposizione normativa prevede<sup>2</sup> la scelta definitiva nella provincia di assunzione con la titolarità su ambito.

Al contrario, la fase C - assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti assunti in fase B e C -, prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C.

Infine, la fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 – docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C. prevede, in assenza di una espressa statuizione dell'art. 1 comma 108 della L. 107/2015, il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto in favore dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti



GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare i docenti GAE assunti nella fase B e C.

**Consegue che la mobilità dei docenti 2016, disciplinata (sic!) nelle fasi B e D, si colloca in aperto e stridente contrasto con quanto espressamente dettato dal comma 108 della Legge n. 107/2015.**

Ed infatti, mentre l'art.1, comma 108 della L. 107/2015, per l'anno scolastico 2016/2017 dispone che: *"...i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia"*, l'art. 6 del CNNI, in merito alla "fasi dei trasferimenti e dei passaggi", a proposito della fase B stabilisce che: *"... gli assunti entro il 2014/2015 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse.. se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto otterranno la titolarità su scuola, secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito, diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto"*.

Si rammenta però, più che altro a noi stessi, che la preferenza fissata dalla più volte richiamata Legge sulla Buona Scuola, in danno dei soli docenti provenienti dalle GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola.

Le richiamate sequenze procedurali di mobilità hanno, *ex adverso*, realizzato un palese quanto manifesto trattamento differenziato, che privilegia coloro che sono stati assunti entro l'a.s. 2014/2015 che, in ultima istanza, possono beneficiare della

---

<sup>2</sup> Pur non essendo prevista nell'art. 1 comma 108 (primo e secondo periodo) della L. 107/2015.



mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, nel mentre sacrifica e pregiudica i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.

Sul piano della concretezza fattuale, per effetto del distorto e prima ancora illegittimo sistema creato dalla richiamata normativa contrattuale, per il primo ambito richiesto, consentendo di presentare domanda di mobilità su scuola, di fatto si finisce con il favorire il personale interessato in quanto non concorre con gli altri docenti dell'ambito e, comunque, per l'assegnazione della scuola, non deve assoggettarsi – come invece è accaduto per i docenti assunti nelle fasi B e C da GAE – alla proposta del Dirigente Scolastico, così come prevista dalla “Legge sulla Buona Scuola”.

Lo stesso dicasi per la fase D, allorquando viene consentito il trasferimento interprovinciale a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, tranne a coloro che provengono dalle GAE, seppur in assenza di specifica previsione della L. n. 107/2015.

**All'uopo è il caso di chiosare come l'ultimo periodo dell'art. 1 comma 108 (modificato dal D.L. 29.03.2016 n. 42, convertito in L. 02.05.2016 n. 89, art. 1/bis), non introduce e/o genera e/o stabilisce alcuna distinzione in merito, anzi consente, la mobilità interprovinciale a parità di trattamento a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 e, pertanto, anche a quelli provenienti dalla GAE.**

Le superiori deroghe sono assolutamente illegittime, poiché affette, oltre che da violazione di legge, anche da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento tra coloro che sono stati assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (che partecipano alla mobilità in deroga al vincolo triennale) e coloro che sono stati assunti nelle fasi B e C ai sensi del comma 98 della L. 107/2015.



E però, sul punto, appare opportuno sottolineare quanto espressamente previsto dal comma 196 della L. 107/2015 che espressamente sancisce: **“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”**.

Consegue che il Giudice, a tutto voler concedere, dovrà disapplicare, anche per l'effetto della sopra ricordata disposizione, tutte quelle procedure previste nei CCNI, che contrastano con la L. 107/2015, in legittimo riconoscimento delle pretese avanzate dalla ricorrente.

Venendo al caso in esame, la ricorrente, per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e delle norme di cui al CCNI, pur avendo chiesto come prima sede di assegnazione definitiva gli Ambiti Territoriali della Provincia di Vibo Valentia (indicandoli come prime 2 preferenze), e, subordinatamente, alcuni Ambiti delle Province di Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Cosenza, (indicandoli come preferenze 3/13), **pur avendo un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 27, dunque, superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012** - meglio specificati nel bollettino dei movimenti (Docc. 12, 13, 14, 15, 16), in particolare, nella parte in cui si parla delle assegnazioni provinciali in favore dei docenti assunti da concorso 2012 - è stata illegittimamente danneggiata nel suo diritto alla scelta e ottenimento di tali Ambiti, subendo un vero e proprio pregiudizio della propria posizione giuridica di diritto soggettivo, a vantaggio dei predetti suoi colleghi che si collocavano in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla sua.





Dall'esame del Bollettino dei movimenti, di fatti, si rinviene che per gli Ambiti Territoriali della Provincia di Vibo Valentia, prescelti dalla ricorrente, figurano su POSTO COMUNE per la fase B3 (assunti da GM del 2012), docenti con punteggio inferiore rispetto a quello riconosciuto alla ricorrente (Ambiti Territoriali 0013 e 0012). Anche per gli Ambiti della Provincia di Reggio Calabria, sempre su posto comune e per la fase B3 (assunti da GM del 2012), sono stati assegnati posti a docenti con punteggio inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente e negli Ambiti Territoriali prescelti: Ambito 0009, Ambito 0010, Ambito 0011.

Ancora, per quelli di Catanzaro risultano, sempre per la tipologia di posto comune e per la fase B3 (assunti da GM del 2012), docenti con punteggio inferiore rispetto a quello in possesso della ricorrente e per gli stessi Ambiti Territoriali: Ambito 0001, Ambito 0002.

Nella Provincia di Crotone per la fase B3 (assunti da GM del 2012), su POSTO COMUNE, nel bollettino dei movimenti, con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, risultano assegnati posti a docenti, sempre negli Ambiti prescelti dalla ricorrente: Ambito 0007, Ambito 0008.

E, infine, per quelli di Cosenza, figurano per la fase B3 (assunti da GM del 2012), sempre su POSTO COMUNE, docenti con punteggio inferiore rispetto a quello in possesso della ricorrente negli Ambiti indicati in domanda dalla predetta: Ambito 0003, Ambito 0004, Ambito 0005, Ambito 0006. (ai fini della concreta individuazione dei docenti con punteggio inferiore e come tali controinteressati si fa rinvio agli allegati bollettini dei movimenti pubblicati dagli Uffici Scolastici Provinciali della Calabria, vds. docc. 12-16)



E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale - *repetita iuvant* - ha subito una grave discriminazione, essendogli stata preclusa la mobilità interprovinciale sugli Ambiti Territoriali di Vibo Valentia e/o alternativamente sugli Ambiti Territoriali delle restanti province della Regione Calabria sebbene indicati in domanda, perché, come s'è detto, riservata ai docenti provenienti dal concorso 2012 e, per l'effetto distorsivo del sistema, riconosciuta a docenti aventi un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Consegue, pertanto, che la ricorrente, in base al suo punteggio in graduatoria (GAE) di mobilità (punti 27), ha diritto all'assegnazione definitiva in un Ambito Territoriale della Provincia di Vibo Valentia e/o alternativamente all'assegnazione negli Ambiti Territoriali della Provincia di Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Cosenza, dove comunque la ricorrente ha dimostrato di possedere un punteggio superiore rispetto sempre ai docenti provenienti dalle GM del concorso 2012.

In tale direzione, peraltro, milita anche la giurisprudenza di merito, recentissimamente formatasi, la quale ha avuto modo di ribadire i principi di scorrimento della graduatoria (*cfr. Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 280 del 12 gennaio 2016 cit.; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/07/2015 n° 3723; Consiglio di Stato, con decisione dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011*), anche sotto il profilo del c.d. legittimo affidamento (*cfr. fra le tante: Cons. Stato, sez. V, 22 Agosto 2003 n. 4742; Cons. Stato, sez. V, 20 Gennaio 2004, n. 147; Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2004, n. 5636; Cons. Stato, sez. V, 24 Agosto 2007, n. 4484; Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2007, n. 4974; Cons. Stato, sez. III, 26 marzo*



*2013 n. 1692; Cons. Stato, sez. V, n. 5779 del 2002, nonché TAR Sicilia Catania, sez. I, sentenza n. 1966 del 2002; TAR Sicilia Catania, sez. III, sentenza n. 633 del 2002; TAR, Puglia Lecce, sez. II, 23 febbraio 2010, n. 590; TAR Lazio, sez. I-bis, 13 marzo 2014, n. 2801; TAR Lazio, sez. III, il 19 ottobre 2015, n. 11888) di meritocrazia, di efficacia, efficienza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (Cfr. Tribunale di Brindisi – Ordinanza dell’11 ottobre 2016; Tribunale di Taranto – Ordinanza del 20 settembre 2016; Ordinanza del Tribunale di Trani del 16.09.2016 – Tribunale Foggia Ord. 05.10.2016).*

### **§.3 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.**

Conservate e non rinunciate le superiori eccezioni e richieste, merita, comunque, osservare, in questa sede, che la ricorrente, al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l’a.s. 2016/2017, pur essendo stata inserita nell’elenco dei trasferimenti con punteggio 27 (+6 per ricongiungimento familiare), è stata assegnata all’Ambito Territoriale della Provincia di Perugia (Ambito 0002), posto COMUNE, mentre altri concorrenti nella stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con posizione di gran lunga peggiore rispetto alla predetta ins. Pata Maria Rosa, sono stati assegnati nelle sedi da quest’ultima indicate in via prioritaria/preferenziale (il riferimento è agli Ambiti della Provincia di Roma ndr).

Avverso l’esito della procedura di mobilità, la ricorrente presentava reclamo e tentativo di conciliazione (cfr. Doc. 10 e Doc. 11), dei quali il MIUR prendeva in esame soltanto la richiesta del tentativo di conciliazione, concludendo, peraltro, con una procedura totalmente difforme, e come tale illegittima, rispetto a quella prevista dalla



disciplina contrattuale, al termine della quale la ricorrente veniva, “inspiegabilmente e inopinatamente” esclusa dalla conciliazione, vedendosi ancora una volta illegittimamente privata di un suo diritto soggettivo, dovendo registrando, per gli Ambiti prescelti (per la Regione Lazio: Ambito 0001, Ambito 0002, Ambito 0003, Ambito 0006, Ambito 0008, Ambito 0010), l’assegnazione dei posti a docenti con punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dalla predetta (sia a favore di docenti interessati alla mobilità in fase B3 su posto comune - assunti da GM del 2012 - che a docenti interessati alla mobilità in fase C su posto comune). Anche qui, ai fini dell’individuazione dei docenti con punteggio inferiore, si fa espresso rinvio all’allegato bollettino dei movimenti (vds doc. 9)

**Aggiungasi, poi, che tanto per gli Ambiti della Regione Lazio (indicati in domanda), che per alcuni Ambiti della Regione Calabria, erano residuati posti liberi al termine delle operazioni di mobilità, i quali, nell’evidenza, dovevano essere, comunque, assegnati ai docenti che avevano fatto domanda di partecipazione, sicché il MIUR procedendo in tal guisa è, evidentemente, incorso in un errore, che si traduce in violazione di legge, a causa del mancato utilizzo dei posti disponibili (sic!).**

Ne consegue che l’Amministrazione ha violato il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria (**ex plurimis: Trib. Trani Sez. Lavoro Ord. N. 28744/2016 del 16.09.2016 e giurisprudenza cit.**). Detto principio vincola l’Amministrazione, in quanto, anche la procedura di mobilità è basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per ciascuno dei quali sono predeterminati specifici punteggi.



Le evidenze documentali dimostrano, dunque, il mancato rispetto dell'ordine degli Ambiti indicati in domanda e il mancato utilizzo di posti disponibili in favore dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità.

Non v'è chi non veda e ravvisi in siffatto *modus operandi* la manifesta violazione di principi, come s'è visto, anche di rango costituzionale quali sono l'imparzialità e buon andamento della P.A. (Art. 97 Cost.), nonché, più segnatamente, la violazione dell'art. 1, Comma 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 08 aprile 2016 e dell'O.M. n. 241/2016, e, da ultimo, dell'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994.

Per l'effetto di quanto sopra l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa disapplicazione dell'O.M. n. 241 dell'08.04.2016 e delle conseguenziali norme del CCNI di pari data, non potrà che sanzionare la suddetta condotta, dichiarare illegittima l'assegnazione della ricorrente all'Ambito 0002 della Provincia di Perugia e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione competente ad assegnare la ricorrente in uno degli Ambiti della Regione Calabria o, in subordine, in uno degli Ambiti della Regione Lazio - specificati in domanda -.

**§.4 ECCEZIONE D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1  
COMMA 108, DELLA L.107/2015, PER CONTRASTO CON GLI ARTICOLI 3,  
4, 36, 97 DELLA COSTITUZIONE.**

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dal concorso 2012,



si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3 Cost. sul principio fondamentale di uguaglianza, 4 Cost. sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro, 36 Cost. sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio, anche questo, assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente è costretto a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa), 97 Cost., sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Al fine di meglio chiarire i parametri di manifesta illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni, occorre ripercorrere le fasi di assunzione scandite dalla legge n. 107/2015, ed in particolare, dall'art. 1, commi 96, 97 e 98.

Anzitutto, vi sono i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A. Per essi, il comma 73 così dispone: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”*. Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono *“secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali”*. Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le “



vecchie regole ” (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

Vi sono poi, i docenti – ex comma 96 – assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b). Secondo l’art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria. Nulla si dice, però, nella norma in commento, dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’a.s. 2015/2016. Da tale omessa indicazione, il CCNI dell ’8.4.2016 e, quindi, l’O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo.

**E però così non può essere!**

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nell’ambito provinciale, come mobilità ordinaria, è illegittimo, sia perché il comma 73, espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell’A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro (pur nulla dicendo la normativa), sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancisce una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti della P.A., non potendosi comprendere il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.

In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcuna ragione di esistere anche alla luce della modifica introdotta, nell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non prevede più



alcuna distinzione tra di medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali.

Ne consegue e si chiede, una decisione del Giudice delle Leggi che, innanzitutto, parifichi espressamente le due posizioni tra di docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (sia provenienti dalle GM del concorso 2012 che dalle GAE).

Diversamente, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A.

Ciò è assolutamente ingiusto e, tanto più, *“contra legem”*, in particolare, se si consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale, come quella relativa alle GAE, e che, comunque, nelle intenzioni iniziali del legislatore, in qualità di idonei non vincitori, non dovevano rientrare nel piano straordinario di assunzioni (c.d. L. sulla Buona Scuola), mentre, con un emendamento successivo, sono stati “ripescati” e riconosciuta la priorità nella scelta dei posti disponibili rispetto agli assunti da GAE.

Tale priorità, come s'è detto, è in palese contrasto anche con un altro principio che da sempre governa la legislazione scolastica in materia di assunzioni, ovvero quello di equità, secondo il quale è stata applicata la regola, secondo cui il 50 per cento deve essere reclutato dalla GAE e il restante dai docenti provenienti da concorso.

Oltretutto la *ratio legis* sottesa al piano straordinario di assunzioni era quella di abolire il c.d. precariato storico attraverso lo svuotamento delle GAE, pertanto, l'emendamento emanato per l'estensione del piano di assunzioni agli idonei del concorso





2012 appare *prime facie* in palese contrasto con la stessa *ratio legis* della c.d. Legge sulla Buona Scuola.

Non vi è chi non veda, pertanto, come la priorità, per un principio di equità sostanziale, doveva, semmai, essere riconosciuta ad insegnanti con parecchi anni di servizio, quelli da GAE (*id est* la ricorrente) e non ad una categoria d'insegnanti che, comunque, possono vantare soltanto il diritto di essere "idonei non vincitori di un concorso pubblico" e in parecchi casi privi di esperienza lavorativa.

Quanto sin qui dedotto, merita un attento vaglio da parte dell'odierno Giudicante (quale giudice a quo), al quale si pone in via incidentale la questione di manifesta illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni normative sotto i profili sopra enunciati.

#### **§.5 SUSSISTENZA DEL “*FUMUS BONI IURIS*” E DEL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE**

Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi. Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, provenienti dalle GM del concorso 2012, e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio (27 punti) superiore a molti di questi. Peraltro, come s'è visto, il diverso e maggior punteggio riportato nelle rispettive graduatorie tra i docenti che provengono dalle GAE e quelli che provengono dal concorso 2012, individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità.



Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, l'assegnazione negli Ambiti Territoriali della Provincia di Vibo Valentia e, in subordine, negli Ambiti della Regione Calabria prescelti dalla ricorrente, non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio, perché se così fosse stato, la ricorrente doveva essere assegnata negli Ambiti Territoriali della Provincia di Vibo Valentia o, diversamente, in uno degli Ambiti della Regione Calabria inseriti nella domanda di mobilità.

Di conseguenza, a parte il "*fumus boni iuris*", è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i **gravi ed irreparabili pregiudizi (danni)** conseguenti all'assegnazione definitiva della ricorrente presso l'Ambito 0002 di Perugia.

Questa, infatti, all'età di 42 anni, pur essendo in possesso di abilitazione all'insegnamento risalente al 1999 e, dunque, ben 13 anni prima rispetto agli abilitati del 2012, è stata costretta ad accettare il trasferimento da Vibo Valentia a Perugia, con gravissime ripercussioni personali e per la famiglia (l'unico genitore superstite della ricorrente è riconosciuto invalido civile al 100%), detto trasferimento ha fortemente inciso, non ultimo, sull'intera sfera patrimoniale della famiglia, ci si riferisce, in particolare, al costo della casa in affitto a Perugia, alle continue spese di viaggio che dovrà affrontare per fare, periodico, rientro a casa, al costo di suo mantenimento, più in generale, presso la nuova sede di lavoro (doc. 17 CONTRATTO).

Quanto sin qui esposto, evidenzia in maniera chiara le ripercussioni sulla vita privata della ricorrente, relativa sia alla sfera familiare che a quella sociale.

La distanza chilometrica da luogo di residenza, ha delle ricadute evidenti e, comunque, immediatamente immaginabili, come si diceva, sugli affetti, sulla famiglia, e, più in generale, su quello che può essere, altrimenti definito, stile di vita.



In simili evenienze, trattandosi di danni che compromettono quelli che sono gli aspetti inviolabili della personalità, che si traducono, sul piano pratico, alla lesione di diritti inviolabili della persona umana, costituzionalmente garantiti e non suscettibili di reintegrazione in forma specifica, il *periculum in mora* è da considerarsi *in re ipsa*, concorrendo assieme al c.d. *fumus boni iuris* (sia pure delibabile nella misura di fase) a giustificare la fondatezza della richiesta cautelare in questa sede avanzata.

**TANTO PREMESSO IN FATTO E MOTIVATO IN DIRITTO,**

**la ricorrente, ins. Pata Maria Rosa,** *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

**IN VIA PRELIMINARE,** relativamente alla domanda cautelare ed urgente:

A) sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* sotto il profilo del danno grave ed irreparabile, **sospendere l'efficacia del provvedimento di trasferimento ed assegnazione definitiva** operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria/Ambito Territoriale della Provincia di Perugia, **e per l'effetto ordinare all'amministrazione**, anche temporaneamente e con riserva, di rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro della ricorrente tenendo conto del punteggio vantato e degli ambiti Territoriali di preferenza indicati in relazione alla Regionale Calabria (Ambiti Territoriali della Provincia di Vibo Valentia o, in subordine, Ambiti territoriali della Calabria specificati nella domanda di mobilità) secondo l'ordine della preferenza e tenuto conto del criterio di viciniorietà, e/o, comunque, di adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando



all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare.

**B) Sempre in preliminare/pregiudiziale**, per quanto sopra esposto, **previa emanazione del provvedimento cautelare per come richiesto sub A)**, da intendersi dato per trascritto e riprodotto, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, perché in stridente contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione, dichiarando la non manifesta infondatezza della relativa richiesta;

**NEL MERITO:**

1. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data -, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede definitiva in uno degli Ambiti Territoriali della Provincia di Vibo Valentia o, in subordine, in uno degli Ambiti Territoriali della Calabria o della Regione Lazio specificati nella domanda di mobilità. Secondo il punteggio della stessa, nel rispetto dell'ordine di preferenza e tenuto conto del criterio della viciniorietà;

2. Per l'effetto, di quanto accertato e dichiarato, condannare l'Amministrazione al risarcimento in forma specifica mediante l'assegnazione della sede definitiva in uno degli Ambiti Territoriali della Provincia di Vibo Valentia o, in subordine, in uno degli Ambiti Territoriali della Regione Calabria per come indicati in domanda mobilità e/o gradatamente e senza rinuncia alle principali superiori richieste, in uno di quelli indicati in domanda di mobilità per la Regione Lazio.



3. Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

4. **CONDANNARE** le resistenti alle spese e competenze del giudizio da liquidare ai sensi del D.M. n. 55/14, oltre a C.P.A. 4% e I.V.A. 22% e successive spese occorrente, con il favore della distrazione ex art. 93 c.p.c. a beneficio del sottoscritto procuratore antistatario.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto atti di gestione delle graduatorie e conseguenzialmente l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta, rispetto al punteggio posseduto nella GAE e all'ordine delle preferenze indicate in domanda, l'assegnazione in uno degli Ambiti Territoriali della Regione Calabria:

Vibo Valentia: Ambiti 0013 e 0012

Reggio Calabria: Ambiti 0011, 0009, 0010.

Catanzaro: Ambiti 0002, 0001.

Cosenza: Ambiti 0004, 0003, 0006, 0005.

Crotone: Ambiti 0007, 0008.



In subordine in uno degli Ambiti della Regione Lazio meglio specificati in domanda e qui di seguito specificati:

Roma: Ambiti 0001, 0002, 0003, 0006, 0008, 0010.

Ciò implica che il numero dei docenti interessati è assai rilevante, tanto più ove si ritenessero tecnicamente come controinteressati (perché potenziali soggetti scavalcati e, quindi, titolari di un interesse contrario) tutti i docenti provenienti dalla GM del concorso 2012, indipendentemente dal loro punteggio.

Consegue che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai predetti docenti potenzialmente controinteressati.

#### RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso **nei confronti degli eventuali controinteressati** nei modi ordinari sarebbe impossibile **in ragione, come s'è detto**, dell'elevato numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n.106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;



- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telex*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- **anche i Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, **hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente;**
- applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

**RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.



Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

*[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12)*.

**P.Q.M.**

**FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA**

**AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie GAE e GM mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria / Ambiti Territoriali della Provinciale di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Roma, **DEI SEGUENTI DATI:**

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di GAE e GM degli Ambiti Territoriali della Provinciale di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Roma;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

**DICHIARAZIONE DI VALORE DEL PROCESSO AI FINI DEL**  
**CONTRIBUTO UNIFICATO**





*Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e s.m.i., da ultimo con Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, e D.L. 132/2014, si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che, pertanto, il contributo unificato da versare a favore dello Stato è di € 259,00.*

*Si offre in produzione: 1) copia della domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzione, 2) copia della proposta di assunzione, 3) copia dell'accettazione della proposta di assunzione, 4) copia del contratto firmato in data 26 novembre 2015, 5) copia della domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità, 6) copia della comunicazione del trasferimento nell'Ambito 0002 della Provincia di Perugia, 7) copia della comunicazione del trasferimento a firma del Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Rombiolo (VV), 8) copia dell'accettazione della proposta di contratto della 2° Direzione Didattica "Comparozzi" di Perugia, 9) copia del bollettino della mobilità pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, 10) copia del tentativo di conciliazione, 11) copia del reclamo proposti dalla ricorrente dopo le operazioni di mobilità, 12-16) copia del bollettino della mobilità pubblicato dagli Uffici Scolastici Provinciali di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone e, infine, 17) copia del contratto di affitto di abitazione.*

**Salvis iuribus.**

**Vibo Valentia, li 26.10.16**

*Avv. Giuseppe Mammone*

